

Ordinanza sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte

Modifica del 12 novembre 2008

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1992¹ sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte è modificata come segue:

Art 8 cpv. 2^{bis}

^{2bis} L'Ispettorato riduce le tasse di cui al capoverso 1, se risulta che le entrate derivanti dalle tasse riscosse sono superiori al dispendio causato dal trattamento delle domande di approvazione dei progetti.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

12 novembre 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ RS 734.24

